

ubblicato il 23/03/2021

N. 00330/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00149/2021 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 149 del 2021, proposto da Ecoopera Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Piero Costantini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

SRT Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Reale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Cubito Antonino S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Emiliano Bottazzi, Filippo Scorcucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Liguria Palificazioni S.r.l., Digitalpa S.r.l. non costituite in giudizio;

per l'annullamento

- del verbale di gara dd. 15.01.2021, pubblicato in data 19.01.2021, relativo alla procedura aperta in modalità telematica indetta da SRT S.p.A. Società Pubblica per il Recupero e il Trattamento dei Rifiuti per l'affidamento dei "lavori di potenziamento discarica controllata per rifiuti solidi non pericolosi in Novi Ligure - sopraelevazione a + 11 mt nei comparti 6.1 e 6.2 - progetto esecutivo 2° stralcio: sopraelevazione a + 11 mt" (CIG. 8571348421);
- del provvedimento dd. 05.02.2021 di aggiudicazione della gara in favore del raggruppamento temporaneo di imprese tra Cubito Antonino S.r.l. e Liguria Palificazioni S.r.l.;
- per quanto occorresse, in parte *qua* e nei limiti di interesse della ricorrente, di tutti gli atti integranti la *lex specialis* di gara, ed in particolare del disciplinare di gara dd. 22.12.2020, nonché del bando, del capitolato speciale d'appalto, della guida alla partecipazione ad una gara con finestra temporale e della delibera di indizione gara di cui al verbale n. 15/2020 dd. 21.12.2020;
- per quanto occorresse, della p.e.c. dell'Ufficio gare di SRT S.p.A. dd. 14.01.2021 ore 16.01, della e-mail dd. 14.01.2021 ore 15.17 e della comunicazione dd. 15.01.2021 ore 09.31 di DigitalPA S.r.l.;

- per quanto occorresse, della approvazione della proposta di aggiudicazione nonché di ogni altro provvedimento presupposto, successivo e comunque connesso e/o conseguente;
- per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato medio tempore, con espressa domanda di subentrare nello stesso;
- per la condanna di SRT S.p.A. Società Pubblica per il Recupero e il Trattamento dei Rifiuti al risarcimento dei danni in forma specifica mediante l'annullamento dei provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Srt Spa e di Cubito Antonino S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2021 il dott. Marcello Faviere e uditi per le parti i difensori mediante collegamento da remoto, ai sensi degli artt. 25, comma 1, del d.l. n. 137/2020 e 4, comma 1, del d.l. n. 28/2020, come specificato nel verbale, essendosi riservato il Collegio anche la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La SRT S.p.A. Società Pubblica per il Recupero e il Trattamento dei Rifiuti, con sede in Novi Ligure (AL) indiceva, in data 22.12.2020 una procedura aperta, svolta in modalità telematica, per l'affidamento dei *“lavori di potenziamento discarica controllata per rifiuti solidi non pericolosi in Novi Ligure - sopraelevazione a + 11 mt nei comparti 6.1 e 6.2 - progetto esecutivo 2° stralcio: sopraelevazione a + 11 mt”*, con criterio di aggiudicazione secondo prezzo più basso ed un importo a base d'asta pari ad euro 820.811,00.

Alla procedura, il cui termine di caricamento e presentazione della documentazione amministrativa e marcatura dell'offerta economica telematica scadeva il 14.01.2021 (ore 12:00:00), partecipavano 32 imprese.

Dal verbale delle operazioni di gara, svoltesi avanti un seggio costituito *ad hoc* in data 15.01.2021, emerge che la ditta Ecoopera Soc. Cooperativa comunicava alla stazione appaltante, mediante PEC del 14.01.2021 (ore 12:38), quanto segue: *“Oggi abbiamo partecipato alla gara “Lavori di potenziamento discarica controllata per rifiuti solidi non pericolosi in Novi Ligure – Sopraelevazione a + 11 mt nei comparti 6.1 e 6.2 - Progetto esecutivo 2° Stralcio – Sopraelevazione a + 11 mt”. CUP: D66D09000010005 CIG: 8571348421 caricando a portale tutta la documentazione prevista dal disciplinare compresa la generazione dell'impronta digitale entro le ore 12. Al termine delle operazioni compariva un messaggio in cui sarebbe stata aperta la finestra temporale “A partire dalle ore 12:00:00 del 14 gennaio 2021 fino alle ore 8:00:00 del 15 gennaio 2021 sarà possibile caricare i documenti di offerta a sistema. Ora però non è più possibile proseguire con le operazioni in quanto il sistema è bloccato con il seguente messaggio “La partecipazione non è stata confermata. Non è possibile effettuare alcuna modifica”.*

La stazione appaltante consultava il gestore della piattaforma telematica (la DigitalPA s.r.l.) che confermava (con comunicazione del 15/01/2021 ore 09:31), che *“non vi è stata nessuna anomalia tecnica in piattaforma. Come si può notare altri operatori economici hanno correttamente confermato la*

partecipazione entro i termini prestabiliti. Infatti le conferme di partecipazione (1^ fase) sono state inviate sia nei giorni precedenti alla scadenza e soprattutto il giorno 14; in tale data dalle 7.33 sino all'ultima conferma che risulta alle ore 11.41, ci sono state varie conferme e ciò può essere verificato dall'area messaggi della gara controllando i messaggi con oggetto "Conferma partecipazione (busta amministrativa e impronta documenti)". E' stato spiegato ai fornitori che dopo aver caricato la documentazione occorreva confermare la partecipazione, ultimo passaggio fondamentale che non è stato eseguito. Questi passaggi vengono ampiamente descritti con immagini e descrizioni sia sui manuali, ma anche nella schermata di partecipazione alla procedura. Confermiamo, dunque, che né dal punto di vista sistemistico, né dal punto di vista dell'applicativo sono emerse anomalie".

Il seggio, pertanto, non riteneva sussistere le motivazioni necessarie alla riapertura dei termini di gara e riscontrava negativamente la richiesta della Ecoopera Soc. Cooperativa che, pertanto, non partecipava alla gara.

Esperate le formalità relative alle verifiche e controlli, l'appalto veniva aggiudicata alla Cubito Antonino S.r.l. in ATI con Liguria Palificazioni S.r.l. (con un ribasso d'asta del 24,16%) con verbale del CDA n. 1/2021 del 04.02.2021.

2. Avverso i succitati atti è insorta la Ecoopera soc.coop. con ricorso notificato il 15.02.2021 e ritualmente depositato avanti questo Tribunale con il quale, in un unico motivo di ricorso, lamenta violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili, chiedendo l'annullamento degli atti e la condanna in forma specifica con eventuale declaratoria di inefficacia del contratto *medio tempore* sottoscritto.

Con istanza del 04.03.2021 la ricorrente ha richiesto misure cautelari d'urgenza. Con decreto presidenziale n. 96/2021 sono stati disposti incumbenti istruttori a carico di SRT s.p.a. la quale ha depositato il 08.03.2021 memoria di costituzione, relazione sui fatti di causa ed ulteriore documentazione.

Sulla base dei chiarimenti forniti dalla stazione appaltante (relativamente alla mancata stipula del contratto ed all'assenza di intenzione di consegnare anticipatamente i lavori, con la sola eccezione di quelli eventualmente non prorogabili sino alla camera di consiglio), è stata respinta, con decreto presidenziale n. 97/2021, l'istanza cautelare monocratica.

La SRT S.p.A. ha depositato memoria ed ulteriore documentazione in data 15.03.2021.

Alla camera di consiglio del 17.03.2021, sentiti i difensori delle parti in udienza da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione con riserva di decisione in forma semplificata.

3. Il ricorso è infondato.

4. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta violazione dei principi del *favor participationis* e di leale cooperazione tra privato e Pubblica Amministrazione; dell'art. 97 della Costituzione, nonché degli artt. 30, 58 e 79 del D.Lgs. n. 50/2016; mancata e/o erronea applicazione della *lex specialis* di gara ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, irragionevolezza ed ingiustizia manifeste.

Nello specifico la ricorrente lamenta l'illegittimità delle operazioni di gara e del rifiuto di riapertura dei termini per la presentazione delle offerte, in quanto la mancata partecipazione della Società sarebbe dipesa dal malfunzionamento del sistema e non da cause ad essa imputabili.

La censura non è condivisibile.

4.1 Il disciplinare di gara, nel dettare le procedure di caricamento e presentazione delle offerte, le articolava in varie fasi. Per quanto qui interessa al punto 6.1.1. si legge: "*I documenti amministrativi devono essere inseriti a sistema entro e non oltre il termine indicato al punto IV.2.2) [entro le 12:00:00 del*

14.01.2021] del bando di gara, pena la non ammissione alla procedura. I documenti dell'offerta economica dovranno essere marcati mediante generazione dell'impronta digitale entro e non oltre il termine indicato al punto IV.2.2) del bando di gara, pena la non ammissione alla procedura, ed inoltrati alla S. A., a pena di esclusione, entro la finestra temporale che verrà comunicata contestualmente alla comunicazione della conferma di partecipazione (in ogni caso successivamente alla data di cui al punto IV.2.2) del bando di gara).

I documenti dell'offerta economica devono essere firmati digitalmente. La S. A. verificherà, a pena di esclusione, la corrispondenza dell'impronta digitale dei documenti di offerta trasmessi con quella assegnata dal sistema in fase di conferma di partecipazione. Dopo aver allegato la documentazione richiesta, sarà necessario confermare la propria partecipazione tramite l'apposito tasto, inderogabilmente prima del termine di scadenza, a questo punto il sistema invierà una ricevuta di partecipazione via PEC, contenente l'elenco dei documenti caricati e le informazioni relative".

Le modalità di caricamento erano ulteriormente specificate nel Manuale- Guida messo a disposizione sulla piattaforma.

4.1 L'impresa ricorrente sostiene di aver caricato in tempi congrui la documentazione amministrativa e di aver eseguito il calcolo dell'impronta digitale dell'offerta economica. All'esito di tale ultimo passaggio, però, la piattaforma non avrebbe reso disponibile alcun comando riferito agli ulteriori passaggi di avanzamento o conferma della partecipazione, ed avrebbe unicamente generato un messaggio col quale veniva dato avviso della successiva apertura della finestra temporale per il caricamento dell'offerta economica (che così recitava: *"a partire dalle ore 12:00:00 del 14 gennaio 2021 fino alle ore 8:00:00 del 15 gennaio 2021 sarà possibile caricare i documenti di offerta a sistema"*). La ricorrente attendeva sino alle ore 12:00 senza compiere altre operazioni. Successivamente, dopo le ore 12:00, il portale avvertiva la ricorrente che *"la partecipazione non è stata confermata"* e che *"non è possibile effettuare alcuna modifica"* (cfr. doc. 4 allegato al ricorso), così impedendo la prosecuzione delle operazioni di caricamento dell'offerta.

L'impresa comunicava tale stato di fatto alla stazione appaltante denunciando il malfunzionamento della piattaforma ed apriva un *ticket* per la segnalazione al gestore del sistema.

L'amministrazione, come sopra evidenziato, dopo aver consultato il gestore, riceveva assicurazioni circa l'assenza di malfunzionamenti e anomalie. Il ritardo, secondo la ricostruzione del gestore (fatta propria dalla stazione appaltante) sarebbe dipeso dal mancato perfezionamento della Fase 4 (conferma della partecipazione) imputabile al concorrente che, una volta calcolata l'impronta, non avrebbe cliccato sul tasto "passo successivo" per confermare la partecipazione.

Tale posizione è esplicitata anche nella relazione del gestore del 16.02.2021 (cfr doc. 9 di parte resistente)

La ricorrente, invece sostiene che il "tasto" per concludere la fase di conferma non sarebbe mai apparso a video e, pertanto, di aver confidato nel fatto che il messaggio relativo alla apertura della finestra temporale (a partire dalle 12:00 del 14.01.2021) significasse che le operazioni di marcatura e conferma della partecipazione si fossero concluse e che il successivo passaggio fosse quello di caricamento dell'offerta economica. Per tale ragione ha atteso lo spirare del termine per procedere con le successive fasi.

4.2 Il Collegio ritiene che la ricostruzione offerta dalla ricorrente non possa fondare alcun interesse legittimo alla riapertura dei termini di partecipazione. Non sussistono peraltro neanche i presupposti per l'invocata inversione dell'onere probatorio che imporrebbe alla stazione appaltante di provare il buon funzionamento della piattaforma.

La giurisprudenza oramai consolidata sostiene che *"nel caso di partecipazione a una gara telematica non può essere escluso dalla gara un concorrente che abbia curato il caricamento della documentazione di gara sulla piattaforma telematica entro l'orario fissato per tale operazione, ma non è riuscito a finalizzare l'invio"*

a causa di un malfunzionamento del sistema, imputabile al gestore. Se rimane impossibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del trasmittente o, piuttosto, la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull'ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara. [...] non possono essere annullati gli atti di una procedura di gara svoltasi in forma telematica, per asserito malfunzionamento della relativa piattaforma, qualora l'Amministrazione abbia assolto all'onere della prova, che sulla stessa incombeva, attraverso il deposito del file log, ossia di report tecnici ricostruenti le interazioni tra utente e sistema informatico nel periodo di interesse, e deponenti, anche secondo l'avviso del verificatore, per l'assenza di anomalie o malfunzionamenti della piattaforma prescelta per la gara" (Cons. Stato Sez. III, 24/11/2020, n. 7352). "Non può essere escluso dalla gara d'appalto gestita in forma telematica un concorrente che abbia curato il caricamento della documentazione di gara sulla piattaforma telematica entro l'orario fissato per tale operazione, ma non è riuscito a finalizzare l'invio a causa di un malfunzionamento del sistema, imputabile al gestore. Se rimane impossibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del trasmittente o, piuttosto, la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull'ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara." (Cons. Stato Sez. III, 29/07/2020, n. 4811). Ed ancora "Il rischio inerente alle modalità di trasmissione dell'offerta, in una gara gestita con modalità telematica, non può far carico che alla parte che unilateralmente aveva scelto il relativo sistema e ne aveva imposto l'utilizzo ai partecipanti; e se rimane impossibile stabilire se vi sia stato un errore da parte del trasmittente, o piuttosto la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull'ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara" (T.A.R. Puglia Bari Sez. III, 03/04/2020, n. 461).

Il Collegio osserva che la ricorrente deduce il malfunzionamento della piattaforma senza offrire neanche un inizio di prova sul punto. Ha prodotto lo *screenshot* (con orario riportato delle 12:33) della Fase 4 (non finalizzata) che evidenzia lo stato di "partecipazione non confermata" ed inviato alla stazione appaltante, a mezzo PEC, alle ore 12.38 del 14.01.2021 (quindi dopo la scadenza, prevista dal bando per la conferma della partecipazione). Non ci sono riproduzioni di schermate precedenti la chiusura della Fase 4 (vale a dire prima delle 12:00). L'amministrazione, come sopra riportato, nel verbale di gara cita quanto attestato dal gestore il 15.01.2021 (ore 9.31) circa l'assenza di anomalie tecniche in piattaforma.

Ciò premesso quel che rileva è il comportamento tenuto dalla ricorrente nel corso della procedura di invio della propria candidatura. Dalla documentazione prodotta dalla stazione appaltante (non contestata dalla ricorrente), emerge che:

- la ricorrente, il 14.01.2021, ha effettuato un primo accesso alla piattaforma alle ore 9:02:09;
- il sistema, alle ore 10:00:00, ha generato un messaggio (che così recitava: "*Spettabile ECOOPERA, SOC. COOP., si ricorda che in data 14/01/2021 dalle ore 12:00 fino alle ore 08:00 del 15/01/2021 si sbloccherà il sistema di caricamento delle offerte per la gara con oggetto "LAVORI DI POTENZIAMENTO DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI IN NOVI LIGURE – Sopraelevazione a + 11 mt nei comparti 6.1 e 6.2 Progetto esecutivo 2° stralcio: Sopraelevazione a + 11 mt." e CIG 8571348421. Si invita a verificare di aver caricato correttamente la documentazione amministrativa, poiché successivamente non sarà più possibile modificarla. Si ricorda inoltre che è necessario confermare la propria partecipazione prima della suddetta scadenza: la mancata conferma di partecipazione impedirà l'inserimento dei documenti di offerta nella fase di sblocco del caricamento delle offerte. NOTA BENE: l'offerta tecnica (ove richiesta) e l'offerta economica devono essere generate, firmate e marcate temporalmente, ove l'Ente lo richieda, prima delle ore 12:00 del giorno 14/01/2021. Dei suddetti documenti deve essere inoltre calcolato l'hash tramite il sistema all'interno della procedura di partecipazione alla gara. A tal fine, si prega di consultare i manuali visibili nella sezione "Manuali - Guide" della piattaforma srtspa.acquistitelematici.it. Cordiali saluti*") dal quale emerge che ancora l'operazione di conferma di partecipazione (corrispondente alla Fase 4 di cui al Manuale – Guida) doveva essere compiuta;

- il successivo accesso alla piattaforma, da parte della ricorrente, è stato generato alle ore 12:17:42 (seguito da ulteriori accessi, tutti posteriori);

- la sopra citata PEC alla stazione appaltante (con la quale la ricorrente segnalava l'impossibilità di caricare l'offerta a sistema) è stata inviata alle ore 12:38; alle ore 15:01:08 ha fatto seguito la risposta della stazione appaltante circa il mancato corretto completamento delle operazioni di inserimento dei documenti amministrativi, nei termini previsti dal bando.

La ricorrente, nel ricorso, ammette che *“dopo aver provveduto ad inoltrare la documentazione amministrativa e ad aver regolarmente “marcato” il documento di offerta economica [...] con congruo anticipo rispetto al termine delle ore 12.00 stabilito dalla lex specialis - il portale generava un messaggio col quale veniva dato avviso che sarebbe stata aperta la “finestra temporale” per il caricamento dell’offerta economica: “a partire dalle ore 12:00:00 del 14 gennaio 2021 fino alle ore 8:00:00 del 15 gennaio 2021 sarà possibile caricare i documenti di offerta a sistema”. A fronte di tale messaggio, ed in assenza nella schermata del sistema di comandi riferiti ad ulteriori passaggi di avanzamento o conferma della partecipazione, la deducente attendeva le ormai prossime ore 12.00 per poter procedere, appunto, al caricamento della propria offerta economica”. A ciò aggiunge “Pertanto la deducente, non potendo ulteriormente operare sul portale (sul quale non risultava attivato, come detto, alcun pulsante di avanzamento o conferma) ed avendo ricevuto, tramite il richiamato messaggio, le informazioni relative alla durata della finestra temporale che, alla luce di quanto precisato dal disciplinare di gara, avrebbe dovuto essere “comunicata contestualmente alla comunicazione della conferma di partecipazione” attendeva, in assoluta buona fede, le ormai prossime ore 12.00 per poter procedere”*

4.3 Orbene dagli atti emerge che la concorrente dopo aver caricato la documentazione, aver generato l'impronta digitale ed aver appreso sia dal video che tramite il sopra riportato messaggio di apertura della finestra temporale, ha atteso il passare delle ore 12:00 senza confermare la propria partecipazione. Da quanto precede, però, è pacifico che la necessità di tale passaggio era resa evidente nella documentazione di gara (ed in particolare nel disciplinare, al punto 6.1.1. che precisava *“dopo aver allegato la documentazione richiesta, sarà necessario confermare la propria partecipazione tramite l'apposito tasto, inderogabilmente prima del termine di scadenza”*), dal messaggio generato dal sistema (e sopra riportato) alle ore 10:00 del 14.01.2021, e contestualmente inviato alla ricorrente (del quale la stessa non fa parola nei propri atti). Il disciplinare inoltre precisava che la comunicazione della finestra temporale sarebbe stata inviata oltre il termine di cui al punto IV.2.2 del bando, vale a dire le ore 12:00 del 14.01.2021; il citato messaggio ricevuto a mezzo della piattaforma palesemente non poteva essere confuso con la conferma “contestuale” di cui parla il disciplinare (al punto 6.1.1, e che avrebbe determinato, nella ricostruzione della ricorrente, l'affidamento incolpevole sulla regolarità delle operazioni in corso), in quanto richiedeva ancora la conferma della partecipazione ed era precedente le ore 12:00.

Come già evidenziato, la ricorrente non offre neanche un principio di prova circa l'assenza di pulsanti per l'accesso alle fasi successive della gara. Ma anche a voler seguire la ricostruzione della ricorrente, è emerso che dal momento della ricezione del sopra citato messaggio generato dal sistema (emesso alle ore 10:00), la stessa ha avuto circa due ore per accorgersi della non conformità della situazione che le si presentava sullo schermo rispetto quella che avrebbe dovuto trovare a norma del disciplinare, del Manuale-Guida e del sopra menzionato messaggio inviato dalla piattaforma. Tale lasso di tempo era più che congruo per segnalare al gestore del sistema o alla stazione appaltante l'anomalia. È pacifico, però, che la concorrente abbia scelto di attendere l'orario indicato per l'apertura della finestra temporale, affidandosi alla presunta regolarità del proprio operato, salvo poi lamentare il malfunzionamento della piattaforma.

Orbene tale affidamento appare, alla luce dei fatti sopra indicati, tutt'altro che incolpevole o legittimo, poiché vi erano tutti gli elementi per poter percepire la non conformità della procedura seguita con quella

disciplinata dalla *lex specialis* o, comunque, che vi fossero ancora passaggi da compiere per la conferma della partecipazione.

Emerge dagli atti, pertanto, che piuttosto che un malfunzionamento della piattaforma si sia verificato un cattivo uso della stessa a causa dell'impiego di una diligenza non adeguata alle operazioni che si stavano compiendo.

La giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare che *“la procedura di gara gestita in forma telematica, richiedendo l'osservanza con diligenza delle prescrizioni di bando e delle norme tecniche rilevanti, pone a carico del concorrente i rischi dell'eventuale erroneo utilizzo della piattaforma elettronica, come finalizzata ad escludere in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte, e pertanto l'eventuale esclusione per impossibilità della Commissione di gara di esaminare l'offerta formulata da uno dei ricorrenti non è censurabile”* (T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, 18/09/2020, n. 3882). *“La partecipazione alle procedure di gara gestite in forma telematico-informatica comporta la necessità di adempiere, con scrupolo e diligenza, alle prescrizioni di bando e alle norme tecniche rilevanti, come da manuale applicativo e da normativa sul punto vigente, nell'utilizzazione delle forme digitali, le cui regole (di necessaria osservanza, mettendosi altrimenti a repentaglio lo stesso funzionamento della procedura) ex se integrano per relationem la disciplina di gara e sono poste a garanzia di tutti i partecipanti”* (T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, 26/02/2020, n. 192).

La ricorrente è un operatore professionale cui è richiesto un grado di diligenza specifico – ai sensi dell'art. 1176 comma secondo del codice civile – e non ordinario e ben poteva avvedersi di non essere giunta allo stato di partecipazione “confermata” e di non aver ricevuto il messaggio di cui al punto 6.1.1 del disciplinare (a conferma della chiusura della Fase 4).

L'affidamento incolpevole adombrato nel ricorso, che ha condotto l'impresa ad attendere l'arrivo delle ore 12:00 ed a non contattare prima né il gestore né la stazione appaltante, per poter eventualmente rimediare con anticipo alla lamentata (e non dimostrata) disfunzione, è imputabile ad un errore procedurale che non può che ricadere nella sfera giuridica della partecipante alla gara.

5. Per tali ragioni il ricorso non è fondato e dev'essere respinto.

6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza come precisato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente alle spese di lite in favore della SRT S.p.A. e della Cubito Antonino s.r.l. che liquida in euro 3.000,00 ciascuno, oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2021 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 2, del d.l. n. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente

Marcello Faviere, Referendario, Estensore

Valentina Caccamo, Referendario

L'ESTENSORE

Marcello Faviere

IL PRESIDENTE

Carlo Testori

IL SEGRETARIO